CGIL CISL UIL

FIRMATO L'ACCORDO QUADRO SULL'ORARIO DI LAVORO AL MAE

In data 20 marzo, dopo una lunga contrattazione durante la quale si è rivelato fondamentale il ruolo dei Confederali anche di fronte ad atteggiamenti chiaramente dilatori di una sigla sindacale, è stato firmato l'Accordo Quadro sull'articolazione delle tipologie dell'orario di lavoro al MAE, ai sensi di quanto disposto dai Contratti Collettivi Nazionali del Comparto Ministeri e dall'Art. 16 del Contratto Collettivo Integrativo del Ministero.

L'ACCORDO FIRMATO PERMETTERÀ- FINALMENTE - L'AVVIO, PRESSO CIASCUN CENTRO DI RESPONSABILITÀ, DELLA CONTRATTAZIONE DI SECONDO LIVELLO TRA I RESPONSABILI DEI CDR ED I RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI (RSU E 00.85.).

CGIL, CISL e UIL nell'esprimere soddisfazione per i positivi risultati raggiunti, evidenziano in particolare quanto segue:

- L'orario di servizio, compreso tra le 08.00 e le 18.00, prevede una fascia di flessibilità in
 entrata dalle ore 07.30 alle ore 09.00/09.30. Sono stati individuati gli uffici (escludendo gli
 archivi e i reparti amministrativi) che derogano al normale orario di servizio.
- L'orario di lavoro, è confermato nelle 36 ore medie settimanali ed articolato su 5 giorni lavorativi dal lunedì al venerdì, per una prestazione giornaliera media di 7 ore e 12 minuti.
- Vengono previste tre tipologie alternative all'orario ordinario di lavoro: orario flessibile, le turnazioni e l'orario plurisettimanale.
- L'attività di formazione è considerata a tutti gli effetti attività lavorativa, ivi compreso il tempo di percorrenza dalla sede di lavoro al luogo di formazione.
 Qualora la formazione avvenga fuori dalla sede di servizio o dall'Istituto Diplomatico il tempo di percorrenza è stato quantificato complessivamente in 30 minuti. La decorrenza è retroattiva a NOVEMBRE 2001. RIGUARDO QUEST'ULTIMO PUNTO, TUTTAVIA, CON UNA NOTA A VERBALE ABBIAMO CHIESTO UN ATTENTO MONITORAGGIO SUGLI EFFETTIVI TEMPI DI PERCORRENZA AL FINE DI POTER ELEVARE IL PERIODO FINO A 45 MINUTI.
- Il lavoro straordinario, debitamente autorizzato dal Dirigente responsabile dell'Ufficio, può dare luogo a retribuzioni compensative oppure a recuperi orari compensativi.
- La costituzione della Banca delle ore, consentirà di accantonare le ore di prestazione di lavoro straordinario, per le quali l'interessato potrà, in base a delle precise modalità di adesione, scegliere se chiedere la dovuta retribuzione oppure i permessi compensativi.

ENTRO 15 GG DALL'ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO QUADRO (VALE A DIRE NON OLTRE LA FINE DELLA PRIMA SETTIMANA DI APRILE 2002) LE DIREZIONI GENERALI DOVRANNO PROVVEDERE AD AVVIARE LE TRATTATIVE AL FINE DI DISCIPLINARE LE MODALITA' ATTUATIVE DELL'ACCORDO.

CGIL CISL UIL